

ne, che si allega in simil proposito: *qual differenza vi ha tra consigliar un delitto, e l'approvarlo, quando è commesso; fra il voler che un'azione si faccia, e il rallegrarsi, che sia fatta*: (1) questo non è già un pensiero, che l'Autore seriamente sostenga; egli nol propone se non coll'idea di confutare una ridicola obbiezione. E quando ancora si prendessero queste parole alla lettera, non si potrebbero estendere ragionevolmente all'obbligazione di riparare il danno.

Onde

o a prender la fuga. Quel tale che lodato aveva il suo disegno era riguardato come corruttore dello schiavo, e su tal piede contro di lui azione si aveva: *Jam etsi erat servus omnimodo fugiturus, vel furtum facturus, hic vero laudator hujus propositi existit, tenetur, non enim oportet laudando augeri malitiam*. Dig. lib. xi. T. iii. de ser. corrup. Il Barbeirac ottimamente riflette, che il Bayle nella sua Dissertazione dei libelli infamati. inserita alla fine del suo Diction. Histo. e Critic. T. iv. fa mal a proposito di questa legge una massima generale, fondandosi egli su tal ragione, che quelli che approvano una azione, la farebbono di pure se il detto avessero di farla, val a dir se qualche ragione d'amor proprio non gli stornasse. Egli rapporta in oltre a stabilire una cotal massima, la famosa legge di Valentiniano, e di Valente, la quale condanna alla capital pena coloro, che abbattendosi in un infamatorio libello, o anzi che farlo in pezzi lo ispancono, e promulgano. Vedi Cod. lib. ix. T. xxxvi. de de fam. libel. Poichè egli aggiugne io non so comprendere che quello che ispande un libello, abbia minor desiderio di nuocere di quello, che l'ha composto; egli è adunque degno della medesima pena dell'autore. Ma questo ultimo caso è fuor di proposito, poichè in esso vi ha più al certo d'una semplice approvazione. Ispandere un libello infamatorio, è un pregiudicar direttamente alla persona infamata, è un agir di concerto con chi l'ha composto. Rispetto la legge di Ulpiano, se si tratta di uno schiavo determinato a voler rubare, di modo che l'approvazione d'un altro in nulla contribuisca a farli operar quella tale azione cattiva, io non vedo per qual motivo l'approvatore debba esser condannato alla restituzione della derubata cosa, prescindendo dalla civile legge, e positiva. Colui che approva una cotal indegna azione è bensì censurabile, e punibile perciò, ma a ristorare del danno il derubato non già. Il Ju-

risconsulto dice, che con ciò s'augmenta la malizia dello schiavo; l'accordo: ma una tal augmentazione di malizia non influisce, che sopra i delitti avvenire; non già sopra il supposto delitto commesso. Conveniva dirsi dal Bayle, che a motivo della difficoltà di provare, che le lodi date allo schiavo non hanno contribuito a incoraggiarlo nella sua cattiva risoluzione, e della facilità, che vi avrebbe d'esentarsi con tal pretesto qualora le lodi hanno avuto il loro effetto della indennizzazione, il bene pubblico ricercava, che la presunzione fosse sempre contro di lui, che ben lungi dall'istornare lo schiavo altrui dal male, che far voleva, contrafegnato ha con la sua approvazione d'esser disposto a portarvelo efficacemente in caso di bisogno. Onde quantunque vero in se stesso dir si possa il principio del Bayle, la conseguenza che ne trae non è ben dedotta: da ciò che si farebbe con piacere una certa azione, se si potesse, senza ferir qualche interesse d'amor proprio, non ne siegue già che sempre di pena degno siasi, o responsabile del danno dinanzi al Tribunale umano, di cui quì si tratta, avanti d'aver commessa una tale azione. Meno poi qualora non pensando a commetterla in se stesso, si loda semplicemente in altrui, senza che una tal approvazione, contribuisca in modo alcuno a incoraggiare, o a determinare l'agente alla stessa. Fin quì Barbeirac che l'ho voluto copiare in questa lunga nota per far vedere gli sbagli, che prende il Bayle nei suoi raziocinj, onde certi incauti, che ciecamente si bevono quanto dalla sua penna lusinghiera al certo, è stato scritto, aprano gli occhi, e riconoscano, che allucinano di sovente, e isbaglia a partito, onde non diano retta a certi suoi stravaganti pensamenti poco sani, e sensati.

(1) *Quid interest inter suasorem facti, et probatorem; aut quid interest utrum voluerim fieri, aut gaudeam factum*. Philip. II. cap. XII.